

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 10 luglio 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Consorzio per la strada Gerace-Bagni-Antonimina (AVV. CODACCI PISANELLI, COLUCCI, RICCI) c. Ministero dei lavori pubblici.*

Giustizia amministrativa — Provvedimento definitivo — Nuovo ricorso gerarchico — Reiezione — Termine per ricorrere alla IV Sezione (L. 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art.28).

Se contro un provvedimento definitivo si è fatto nuovamente ricorso in via gerarchica senza addurre nuovi documenti né nuove ragioni, il termine per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato, e non già da quello della reiezione del secondo ricorso. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché il provvedimento emesso dal Ministero dei lavori pubblici nel dì 8 novembre 1894, e con cui venne respinto il ricorso del Consorzio contro il reparto delle spese che formano oggetto della vertenza, aveva tutto il carattere di un provvedimento definitivo a sensi dell'art.28 della legge 2 giugno 1889 (testo unico). È dunque contro questo provvedimento che il Consorzio avrebbe dovuto ricorrere a questa Sezione prima che fosse decorso il termine fissato dalla legge;

Che a salvare il Consorzio dall'incorsa decadenza per decorrimento del termine non può essere sufficiente il fatto che, su nuovo ricorso gerarchico del Consorzio, il Ministero sia tornato una seconda volta a provvedere sulla vertenza col decreto del 7 gennaio 1895, e contro questo sia diretto l'attuale ricorso; .

Che infatti quest'ultimo decreto del Ministero non essendo altro che la pura conferma del precedente decreto, senza esame di nuove ragioni e di nuovi documenti, non costituisce un provvedimento nuovo, ma si confonde e si immedesima sostanzialmente con quello del dì 8 novembre 1895, che è però il solo e vero provvedimento definitivo emanato in via gerarchica sulla controversia. Vero è che la Sezione ha qualche volta riconosciuto che un secondo provvedimento emesso dalla stessa autorità che pronunciò la prima volta può assumere il carattere di nuovo provvedimento definitivo per sé stante: ma ciò è avvenuto quando le rimostranze dell'interessato furono accompagnate da esposizione di nuove ragioni e nuovi documenti che perciò apersero l'adito ad un esame della stessa autorità meglio informata. Ma tutto ciò non si è verificato nel caso; perché il presidente del Consorzio con la sua rimostranza del 7 gennaio 1895 nulla addusse di nuovo in argomento. Non fece che confutare le ragioni addotte nel decreto ministeriale, e concluse insistendo nel precedente ricorso;

Onde è che il decreto impugnato non ebbe altro a fare che riportarsi al precedente;

Che però con ragione la Regia Avvocatura erariale con buon fondamento oppone la irricevibilità, del ricorso, e non resta all'Amministrazione consorziale che di rivolgersi all'autorità giudiziaria, in quanto possa avere un'azione sperimentabile contro l'amministrazione dei lavori pubblici per il credito controverso.

Per questi motivi, dichiara irricevibile il ricorso.